



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Mariarosaria ROSSI, GASPARRI, MANDELLI, Eva LONGO, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI, MALAN, GIBIINO, SCOMA, GUALDANI, TORRISI, PAGANO, Giuseppe ESPOSITO, MARINELLO, COMPAGNA, Luciano ROSSI, DE SIANO, IURLARO e PELINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2015

Disposizioni in materia di imprenditoria diffusa quale modello gestionale a sostegno dei giovani

ONOREVOLI SENATORI. - L'economia italiana sta attraversando, ormai da anni, una fase di seria crisi. Una crisi dettata, tra le varie cause, anche dal non aver compreso i cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo del lavoro, imposti da una rigidità ed ingessamento di un sistema non allineato con un Paese dove è necessario rilanciare la crescita. Per dare nuova luce al *made in Italy* e restituire respiro alla nostra economia servono metodi e contenuti nuovi. Il mondo del lavoro sta cambiando, servono nuovi modelli di organizzazione dello stesso che spingano i giovani a fare impresa mettendo da parte la «cultura» del posto fisso.

È necessario integrare i vecchi sistemi di inquadramento e classificazione del personale, in grado di valorizzare l'apporto individuale di ciascun singolo individuo.

Una necessaria trasformazione del lavoro deve condurre verso modelli di gestione e produzione snelli, improntati all'autonomia personale delle risorse impiegate, alla collaborazione e soprattutto alla partecipazione ad un obiettivo, anche imprenditoriale, comune. Da ciò la necessità della creazione di un modello di imprenditoria diffusa dove ogni singolo lavoratore dell'impresa acquista una importanza strategica nel governo e nell'implementazione di processi di gestione o produzione. Questo vuol dire passare da un mercato composto da grandi aziende, ad un vibrante, innovativo ed imprenditoriale mercato medio, fatto da *network* di imprese. Un modello cooperativo che vede il lavoratore dare il pieno apporto alla costruzione dell'impresa ed alla gestione della stessa, un modello in cui capitale e forza lavoro trovano la giusta sinergia senza alcuna evidente conflittualità (superando di

fatto quelle contrapposizioni tra padrone e lavoratore che hanno caratterizzato lo scorso secolo).

Un virtuoso esempio è costituito dal modello tedesco della «cogestione» aziendale, improntato sulla partecipazione attiva dei lavoratori nei processi decisionali delle aziende, oltre che sulla partecipazione ai risultati economici e alla redistribuzione degli utili; quest'ultima però deve avvenire secondo particolari regole dettate al fine di «non vampirizzare» economicamente l'azienda. Difatti, le aziende cogestite non solo beneficiano della gestione congiunta e del potere duale, ma anzi guadagnano in competitività rispetto a quelle governate secondo il modello proprietario e gerarchico tradizionale. La previsione di non distribuire gli utili dell'impresa (se non in particolari circostanze: in caso di scioglimento anticipato della società o per volontà della società madre o in caso di impossibilità sopraggiunta oggettiva di perseguire l'oggetto sociale) permette di creare un percorso virtuoso teso alla patrimonializzazione delle imprese (e non alla dissipazione della ricchezza prodotta).

L'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro comporta tre aspetti fondamentali: puntare su una maggiore autonomia dei collaboratori e sulla loro partecipazione attiva nella soluzione dei problemi e nell'integrazione dei processi, così da espandere un vero e proprio prototipo di «imprenditoria diffusa», tesa al raggiungimento di obiettivi etici e sociali. Le imprese italiane appaiono ancora carenti dal punto di vista dell'incentivazione all'autonomia dei lavoratori, circostanza questa che comporta anche la man-

cata ricerca di elevata competenza professionale sia singola che collettiva.

In generale, occorre fare rete d'impresa. I soggetti coinvolti nella imprenditoria diffusa dovranno improntare i loro rapporti sulla gestione dell'impresa avente obiettivi etici e sociali, gestione improntata sulla collaborazione, la cui strutturazione - disciplinata nel presente disegno di legge - viene regolamentata in un percorso di crescita al termine del quale il lavoratore diviene imprenditore di gestione cioè capace di gestire con attenzione e professionalità tutti gli aspetti dell'impresa. Quest'ultimo acquisterà una sensibilità imprenditoriale data dal rischio e dal merito, caratteristiche che sono ravvisabili solo in capo ad un imprenditore e non riscontrabili nelle classiche forme di lavoro subordinato.

Il «mettere il lavoratore al centro dell'impresa», con l'obiettivo di farlo divenire imprenditore, attraverso un processo di crescita progressiva prestabilito, comporterà un'ulteriore conseguenza positiva ossia la creazione di un sistema in grado di liberare ed incentivare il potenziale creativo e le capacità del capitale umano. Adottando tale sistema, infatti, vi sarà un significativo aumento della produttività sia del singolo che di tutte le imprese collegate alla rete.

Va anche osservato come l'implementazione del lavoro di squadra, la consultazione dei collaboratori sulle problematiche aziendali fino a meccanismi di compenso basati sullo sviluppo di competenze e professionalità (previste nel sopradescritto processo di crescita) comporterà un notevole impulso alla crescita generale. Lo sviluppo della imprenditoria diffusa ha come conseguenza la costruzione di una nuova idea di impresa, fondata innanzitutto sull'accordo tra i soggetti coinvolti nella gestione delle varie attività, i quali verranno remunerati attraverso la partecipazione alla vita dell'impresa, la quale dovrà avere sempre degli obiettivi etici e sociali per poter far parte della rete.

Vista la molteplicità delle attività facenti parte di tale progetto imprenditoriale i lavoratori coinvolti stipuleranno accordi di collaborazione denominati «contratti di imprenditoria diffusa» con la società «madre», a condizione che gli stessi aderiscano espressamente alla ideologia di condivisione che muove l'intero progetto teso al raggiungimento di scopi etici e sociali. In dettaglio, i soggetti coinvolti potranno partecipare all'attività di impresa ed alla gestione della stessa, beneficiando oltre che delle strutture fornite dalla società di partenza, anche dell'assistenza tecnica e della consulenza sui metodi di lavoro, rispettandone gli *standard* e i modelli di gestione e di produzione, nel rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto nonché in ossequio dei principi etici e sociali adottati dalla società «madre».

Sotto il profilo meramente operativo il progetto di imprenditoria diffusa proposto nel presente disegno di legge prevede la creazione di una nuova figura di imprenditore di gestione legata allo sviluppo di realtà produttive nuove ed eticamente sostenibili.

In concreto, la società madre, detta anche «incubatore di impresa», offre la possibilità a terzi (collaboratori) di collaborare all'interno della azienda acquisendo tutte le capacità per diventare imprenditori di gestione. La finalità è potenziare l'autoimprenditorialità e creare nuova occupazione, nel rispetto dei principi etico sociali su cui si fonda il presente disegno di legge.

Il contratto di imprenditoria diffusa, regola il processo di crescita del lavoratore da «collaboratore ad imprenditore di gestione» e pone diversi livelli di crescita alla fine dei quali quest'ultimo potrà assumere la qualifica di imprenditore e perciò entrare in un *network* di nuove imprese (create dall'incubatore di impresa di cui sopra) di cui ne curerà la gestione.

Questo sistema nasce per favorire lo sviluppo di nuova occupazione in quanto il neo imprenditore che gestirà la neoimpresa

(o il ramo d'impresa) messo a disposizione dall'incubatore, non sarà obbligato a versare alcun capitale sociale, dovrà esclusivamente gestire la struttura secondo i modelli, i principi e le regole etiche e sociali acquisite grazie al suo percorso di crescita con l'incubatore di impresa. Successivamente e volonta-

riamente, se lo riterrà opportuno, il neoimprenditore potrà creare nuove attività di impresa, replicando quanto appreso nel suo percorso di crescita e dando così corso ad un nuovo progetto di imprenditoria diffusa promuovendo in questo modo la crescita imprenditoriale dei giovani italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) contratto di imprenditoria diffusa: il contratto con il quale l'incubatore d'impresa offre al lavoratore, dietro l'apporto di forza lavoro, la possibilità di seguire un apposito percorso di crescita e formazione finalizzato ad acquisire le capacità per diventare imprenditore di gestione;

b) incubatore d'impresa: l'impresa o società di persone o capitali che offre la possibilità a terzi di entrare nel mondo imprenditoriale, aiutandoli nello *start-up* imprenditoriale mettendo a disposizione il *know-how* e i finanziamenti necessari, all'interno di un determinato percorso di crescita professionale finalizzato alla gestione di una rete di imprese;

c) collaboratore: il soggetto che ha interesse a diventare imprenditore di gestione condividendone i principi etici e offrendo il proprio contributo sotto forma di gestione dell'impresa, secondo il percorso di crescita dettato dall'incubatore d'impresa;

d) percorso di crescita: l'*iter* di crescita formativa-professionale offerto dall'incubatore d'impresa al collaboratore che porta alla valorizzazione ed alla incentivazione del capitale umano di ogni singolo individuo, al fine di renderlo autonomo e capace di essere un nuovo imprenditore orientato a nuove iniziative imprenditoriali etico-sociali.

Art. 2.

(Elementi del contratto)

1. È nullo il contratto di imprenditoria diffusa che è in contrasto con i principi di cui alla presente legge e con lo statuto societario.

2. Il contratto di imprenditoria diffusa è redatto per iscritto, a pena di nullità, e indica espressamente:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) l'ammontare delle spese e degli investimenti effettuati dall'incubatore d'impresa ed il valore economico dell'impresa all'interno della quale è previsto il percorso di crescita;

c) la durata del percorso di crescita che viene offerto dall'incubatore d'impresa e che non può essere inferiore a due anni nonché le modalità di svolgimento di tale percorso formativo;

d) la volontà del lavoratore nel seguire tale percorso di crescita per diventare imprenditore di gestione;

e) le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto stesso.

3. Le parti disciplinano dettagliatamente i casi di scioglimento del contratto di imprenditoria diffusa.

Art. 3.

(Disciplina del contratto)

1. L'incubatore d'impresa, almeno trenta giorni prima della stipula del contratto, fornisce al collaboratore ogni informazione utile a valutare la vantaggiosità dell'instaurazione del rapporto di imprenditoria diffusa, esponendo il percorso di sviluppo nel quale verrà coinvolto il collaboratore con indicazione delle varie tappe di crescita e degli obiettivi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano: la data di costituzione dell'impresa ove sarà inserito il collaboratore nel suo percorso di crescita, con una menzione delle fasi principali del suo sviluppo; la titolarità di marchi, brevetti, licenze; la situazione generale e locale del mercato dei prodotti o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto e le prospettive di sviluppo di questo mercato; la situazione economica dell'impresa come risulta dai bilanci annuali degli ultimi tre anni.

3. Il collaboratore, entro trenta giorni antecedenti la firma del contratto, fornisce all'incubatore d'impresa un prospetto illustrativo contenente informazioni sulle conoscenze che egli ha del mercato e sull'esperienza professionale nel settore e sulle modalità di partecipazione all'attività dell'impresa.

Art. 4.

(Compensi e sviluppo)

1. Il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per la gestione dell'attività di impresa, all'interno del percorso formativo, oggetto della presente legge, finalizzato a divenire imprenditore di gestione e ricevendo quale remunerazione un compenso commisurato all'esperienza ed alle capacità imprenditoriali dimostrate.

2. Al termine del percorso di crescita promosso dall'incubatore d'impresa, il collaboratore divenuto imprenditore può decidere se costituire o meno un nuovo ramo d'impresa avente ad oggetto la stessa attività o simile, rivestendo la qualità di socio di capitali, fermo restando la partecipazione dell'incubatore d'impresa alla nuova attività come socio di maggioranza.

Art. 5.

(Durata del contratto)

1. Il contratto di imprenditoria diffusa ha una durata triennale, eventualmente rinnovabile tra le parti, anche tacitamente.

Art. 6.

(Patto di non concorrenza)

1. Il contratto di imprenditoria diffusa deve prevedere il patto di non concorrenza, diretta o indiretta, per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto, qualunque ne sia stata la causa.

Art. 7.

(Inquadramento del collaboratore)

1. Il lavoratore, qualunque sia la forma giuridica del rapporto di lavoro con l'incubatore d'impresa, in deroga alla normativa in materia di lavoro, è inquadrato come collaboratore a progetto o con forma similare ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla imposizione diretta e indiretta sulle nuove attività imprenditoriali di cui alla presente legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.